



Circolare Studio Prot. N° 07/24 del 23/09/2024

Monza, 23/09/2024

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

**Oggetto: RIFORMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE (dal 1 settembre 2024)
SCHEMA SANZIONI PER IL “RAVVEDIMENTO OPEROSO”**

Riferimenti normativi e circolari:

- Decreto Legislativo 14.06.2024 n. 87 (pubblicato in G.U. 28.06.24 n. 150)

L'istituto del **ravvedimento operoso** è stato modificato dal decreto attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024), al fine di operare una generale rivisitazione **al ribasso** delle sanzioni amministrative già previste.

L'art. 5 del DLgs. 14.6.2024 n. 87 prevede che: **“Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.**

Da quanto esposto emerge che **le novità non esplicano alcun effetto sui rapporti giudici pendenti, sia per quanto riguarda la parte generale sia per quanto riguarda le sanzioni vere e proprie.**

Di conseguenza, per fare alcuni esempi:

- in sede di ravvedimento operoso sarà sì ammesso il cumulo, ma il contribuente potrà applicarlo solo per le violazioni commesse dall'1.9.2024 (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024 continuerà ad essere necessario ravvedere singolarmente le violazioni commesse);
- l'abbassamento della sanzione da dichiarazione infedele alla misura minima del 70% opera per le violazioni commesse dall'1.9.2024, quindi dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all'anno 2023); quando si ravvedono le violazioni commesse negli anni precedenti (si pensi ai modelli REDDITI, IRAP e 770 2023 relativi all'anno 2022), la sanzione minima su cui calcolare la riduzione da ravvedimento sarà il 90% e non il 70%.

Di seguito si provvede a riepilogare mediante prospetto di sintesi delle nuove sanzioni applicabili **dal 1 settembre 2024** avvalendosi dell'istituto del Ravvedimento Operoso:



RIEPILOGO SANZIONI NUOVI VERSAMENTI PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1 SETTEMBRE 2024 REGOLARIZZATE VOLONTARIAMENTE

Nella seguente tabella sono riepilogate le principali modifiche apportate all'art. 13, comma 1, Dlgs 472/97.

Termine versamento	Descrizione ravvedimento	Abbattimento	Misura sanzione dopo 01/09/2024	Misura sanzione prima del 01/09/2024
Entro 14 gg dalla scadenza	Ravvedimento sprint	0,08% per ogni gg (1/10 di 1/15)	12,50%	15%
Entro 30 gg dalla violazione	Ravvedimento breve	1,25% (1/10)	12,50%	15%
Entro 90 gg dall'omissione o errore, o dal termine di presentazione della dichiarazione	Ravvedimento intermedio	1,39% (1/9)	12,50%	15%
Entro l'anno dell'omissione o errore, o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	Ravvedimento lungo	3,13% (1/8)	25%	30%
Oltre l'anno dell'emissione o dell'errore, oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	Ravvedimento oltre l'anno	3,57% (1/7)	25%	30%
Dopo la comunicazione dello schema d'atto, non preceduto da PVC e senza istanza di accertamento con adesione	Ravvedimento non preceduto da PVC	4,17% (1/6)	25%	30%
Dopo il PVC, senza istanza di accertamento con adesione e prima dello schema d'atto	Ravvedimento successivo al PVC	5% (1/5)	25%	30%
Dopo lo schema d'atto, preceduto dal PVC e senza istanza di accertamento con adesione	Ravvedimento successivo al PVC senza istanza di adesione	6,25% (1/4)	25%	Non prevista



Si specifica, che la modifica normativa sopra descritta si ripercuote anche sul c.d. ravvedimento sprint, ovvero il ravvedimento mediante il quale il contribuente può sanare le violazioni da ritardato versamento entro un termine massimo di 14 giorni pagando sanzioni molto ridotte. Infatti, in base alla portata normativa, se il tardivo versamento è effettuato entro 14 giorni, la sanzione è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.

Nella seguente tabella vengono riportate le sanzioni che il contribuente deve versare nel caso in cui le violazioni sono sanate entro il termine di 30 gg dalla scadenza.

GG ritardo dalla violazione	Sanzione ridotta a 1/15		Sanzione ridotta di 1/10 con il ravvedimento operoso		
	entro 30 gg	12,50% dopo il 01/09/2024	15% prima del 01/09/2024	dopo il 01/09/2024	prima del 01/09/2024
1		0,83%	1,00%	0,08%	0,1%
2		1,67%	2,00%	0,17%	0,2%
3		2,50%	3,00%	0,25%	0,3%
4		3,33%	4,00%	0,33%	0,4%
5		4,17%	5,00%	0,42%	0,5%
6		5,00%	6,00%	0,50%	0,6%
7		5,83%	7,00%	0,58%	0,7%
8		6,67%	8,00%	0,67%	0,8%
9		7,50%	9,00%	0,75%	0,9%
10		8,33%	10,00%	0,83%	1,0%
11		9,17%	11,00%	0,92%	1,1%
12		10,00%	12,00%	1,00%	1,2%
13		10,83%	13,00%	1,08%	1,3%
14		11,67%	14,00%	1,17%	1,4%
15-30		12,50%	15,00%	1,25%	1,5%

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati